

NAZIONALISMI, STORIA INTERNAZIONALE
E GEOPOLITICA

COLLANA DI STUDI STORICI E POLITICO-SOCIALI

20

Direzione

Antonello FOLCO BIAGINI
Unitelma – Sapienza – Università di Roma

Andrea CARTENY
CEMAS Sapienza – Università di Roma

Comitato scientifico

Fernando ALVARADO
Universidad Alberto Hurtado

Davor ANTONUCCI
Sapienza – Università di Roma

Anne–Sophie BENTZ
Université de Paris – Paris Diderot

Silvio BERARDI
Università “Niccolò Cusano” di Roma

Stefano BIANCHINI
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Edoardo BORJA
Sapienza – Università di Roma

Massimo BUCARELLI
Sapienza – Università di Roma

Slavko BURZANOVIĆ
University of Montenegro

Leila EL HOUSSEIN
Sapienza – Università di Roma

John ETHERINGTON
Universitat Autònoma de Barcelona

Umberto GENTILONI SILVERI
Sapienza – Università di Roma

Fabio GRASSI
Sapienza – Università di Roma

Oreste MASSARI
Sapienza – Università di Roma

Luca MICHELETTA
Sapienza – Università di Roma

Comitato redazionale

Fulvio BERTUCCELLI
Roberta FERRARA
Flavia LUCENTI
Stefano PELAGGI

Coordinamento di redazione

Leonardo BIANCHINI

Coordinamento scientifico

Giovanna MOTTA
Sapienza – Università di Roma

Gabriele NATALIZIA
Sapienza – Università di Roma

Mara MORINI
Università degli Studi di Genova

Giuseppe MOTTA
Sapienza – Università di Roma

Lucian NASTAȘ KOVÁCS
Universitatea Babeș–Bolyai

Federica ONELLI
MAECI

Nadan PETROVIC
Sapienza – Università di Roma

Florencia PEYROU TUBERT
Universidad Autónoma de Madrid

Paolo PIZZOLO
Jagiellonian University of Krakow

Daniele POMPEJANO
Università degli Studi di Messina

Luis TOMÉ
Universidade Autónoma de Lisboa

Natalya V. TRUBNIKOVA
Tomsk Polytechnic University

Alessandro VAGNINI
Sapienza – Università di Roma

Filipe VASCONCELOS ROMÃO
Universidade Autónoma de Lisboa

Biljana VUCETIC
Institute of History – Belgrade

Paolo WULZER
Università L'Orientale di Napoli

Nadan PETROVIC
Roberto SCIARRONE
Lorenzo TERMINE

NAZIONALISMI, STORIA INTERNAZIONALE E GEOPOLITICA

COLLANA DI STUDI STORICI E POLITICO-SOCIALI

Stato, nazione e nazionalismo sono categorie che nascono nell'alveo della modernità occidentale e caratterizzano la storia successiva anche del resto del mondo. Con la fine della Guerra fredda, tuttavia, nel dibattito scientifico di sovente sono state presentate come strumenti d'analisi superati dal tempo. A distanza di un quarto di secolo, la verifica empirica ci dice che, nonostante alcune trasformazioni, rimangono centrali nel vocabolario politico e si innestano all'interno di processi complessi che abbracciano anche le sfere dell'economia, della società e della cultura. La sovrapposizione con le contemporanee dinamiche di integrazione sovranazionale e di interdipendenza economica, infatti, non ne hanno segnato il tramonto. Piuttosto ne hanno favorito un'evoluzione che assume caratteristiche e contenuti specifici nei differenti quadranti geopolitici, rendendo inutilizzabile il concetto di "globalizzazione" e favorendo il ricorso a quello di "regionalizzazione".

La riflessione su questi temi non può prescindere da un'analisi storica delle componenti strutturali e contingenti che influenzano la formazione delle identità nazionali e da uno studio dei fattori politico-internazionali che ne determinano i percorsi e le trasformazioni. La collana, quindi, si pone l'obiettivo di analizzare tali tematiche attraverso un approccio multidisciplinare, che spazia dalla prospettiva della storia internazionale, a quella della geopolitica, passando per gli studi di relazioni internazionali e quelli sui nazionalismi.

I contributi scientifici sono realizzati con il supporto e il coordinamento del CEMAS – Centro interdipartimentale di Ricerca "Cooperazione con l'Eurasia, il Mediterraneo e l'Africa sub-sahariana" di Sapienza – Università di Roma, in collaborazione con il Centro studi Geopolitica.info.

Ogni volume è stato sottoposto a *peer review*.

Classificazione Decimale Dewey

— 341 (23.) DIRITTO INTERNAZIONALE

Thema

— Soggetto: LB. Diritto internazionale

— Qualificatore: 3MR. XXI secolo, 2000-2100

MICHELE BRUNETTI

CRIMINI INTERNAZIONALI, RESPONSABILITÀ E AZIONE PENALE

**IL MANDATO DI ARRESTO NEI CONFRONTI DI VLADIMIR PUTIN:
LA COMPETENZA DELLA CORTE PENALE
INTERNAZIONALE E DELLE AUTORITÀ NAZIONALI**





ISBN
979-12-218-2582-4

PRIMA EDIZIONE
ROMA 30 APRILE 2026

*A mia moglie Adelaide,
senza la quale questa fatica
non sarebbe mai stata compiuta*

*Il problema dei diritti non è tanto fondarli
quanto renderli effettivi
(Norberto Bobbio)*

INDICE

- 13 *Introduzione*
- 17 **CAPITOLO I**
Genesi ed evoluzione del diritto internazionale penale
1. Il contesto giuridico internazionale, 17 – 1.1. *Principi guida del diritto internazionale penale*, 18 – 2. Sulla via della CPI: un viaggio di giustizia globale, 20 – 3. Genesi dei crimini internazionali, 22 – 4. La Seconda guerra mondiale come momento di cesura, 25 – 4.1. *Il diritto di Ginevra* e le altre Convenzioni internazionali, 25 – 4.2. *I Tribunali militari internazionali: la criminalizzazione*, 26 – 5. La giustizia penale internazionale da Norimberga all’Aja – 5.1. *I tribunali di Norimberga e Tokyo*, 29 – 5.2. *La Convenzione sulla punizione e prevenzione del genocidio*, 31 – 5.3. *I Tribunali “ad hoc” per l’ex Jugoslavia e il Ruanda*, 31 – 5.4. *I tribunali misti*, 33 – 6. Lo Statuto di Roma e la nascita della Corte penale internazionale, 34.
- 39 **CAPITOLO II**
La Corte Penale Internazionale: struttura e giurisdizione
1. La struttura della Corte penale internazionale: inquadramento generale, 39 – 1.1. *I crimini di competenza della Corte*, 43 – 2. L’attività della Corte penale internazionale, 46 – 3. La giurisdizione della Corte penale internazionale, 50 – 4. I meccanismi di attivazione della Corte penale internazionale, 63 – 5. I crimini internazionali, 66 – 5.1. *Crimine di genocidio*, 66 – 5.2. *Crimini contro l’umanità*, 67 – 5.3. *Crimini di guerra*, 67 – 5.4. *Crimine di aggressione*, 69.

73 CAPITOLO III

La Corte Penale Internazionale nel conflitto russo–ucraino: il mandato d’arresto

1. L’indomani dell’invasione del 24 febbraio 2022: riflessioni sulla giurisdizione della Corte, 73 – 1.1. *Il crimine di genocidio nella guerra russo–ucraina*, 77 – 1.2. *I crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e il crimine di aggressione*, 78 – 2. Il mandato di arresto, 83 – 2.1. *La Russia e la Corte penale internazionale*, 89 – 2.2. *L’esecuzione del mandato di arresto*, 91 – 3. Profili giuridici e umanitari nella fase di raccolta delle prove, 93 – 4. Il primo processo contro le forze armate russe per presunti crimini di guerra, 98.

103 CAPITOLO IV

Le azioni della CPI e della comunità internazionale rispetto ai crimini compiuti nella guerra in ucraina

1. Le azioni e i limiti della Corte penale internazionale rispetto ai crimini compiuti in Ucraina, 103 – 1.1. *Cooperazione giudiziaria per l’accountability russa: il ruolo della squadra investigativa comune per l’Ucraina*, 104 – 1.2. *I risvolti della United for Justice Conference*, 106 – 2. L’iniziativa della Corte internazionale di giustizia, 109 – 3. La risposta dell’Unione europea alle azioni della Russia, 112 – 3.1. *Digitalizzazione nella giustizia penale per il caso ucraino: il modello emergente nella cooperazione europea*, 114 – 4. L’orientamento della Comunità internazionale, 118.

127 CAPITOLO V

La Russia sul banco degli imputati: prospettive e limiti dei procedimenti internazionali

1. Il contributo della giustizia penale internazionale al ristabilimento della pace, 127 – 2. I dubbi sull’efficacia dei procedimenti, 133.

141 *Conclusioni*

153 *Bibliografia*

INTRODUZIONE

A circa quattro anni dall'inizio del conflitto in Ucraina, la situazione resta caratterizzata da un'impasse politico e diplomatico. Nonostante la molteplicità di adunanze e votazioni sia all'Assemblea Generale ("AG") sia al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ("CDS"), mancano ancora prospettive concrete per porre fine alle ostilità e avviare un negoziato di pace strutturato e condiviso. Nel febbraio e nel settembre 2025, l'Assemblea Generale ha adottato diverse risoluzioni sulla via della pace e sulle condizioni di un accordo duraturo, ma esse riflettono divisioni profonde tra gli Stati membri su come affrontare le questioni chiave quali il ritiro delle truppe russe, la sovranità ucraina e la sicurezza collettiva.

Allo stesso tempo, nel febbraio 2025 il Consiglio di Sicurezza ha adottato la Risoluzione 2774, frutto di un compromesso che non condanna esplicitamente l'aggressione russa e ha suscitato critiche per il suo linguaggio neutro, evidenziando lo stallo del principale organo di mantenimento della pace delle Nazioni Unite.

Circostanze simili si erano già manifestate nelle sessioni dell'11^a Sessione Speciale di Emergenza dell'Assemblea Generale, dove le votazioni su risoluzioni relative a un "percorso di pace" e a una "pace giusta e duratura" hanno mostrato ampie astensioni e opposizioni, a indicare la mancanza di consenso su elementi essenziali del negoziato.

Parallelamente, i tentativi di colloqui negoziati trilaterali co-mediati dagli Stati Uniti — inclusi incontri previsti ad Abu Dhabi all'inizio del 2026 — sono stati rinviati più volte e affrontano ostacoli significativi, quali il disaccordo su garanzie di sicurezza, controllo territoriale e ruolo delle forze esterne, allargando il divario tra le posizioni di Mosca e Kiev.

Allo stesso tempo, il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha già ripetutamente preannunciato, attraverso il proprio social media Truth, che un definitivo cessato il fuoco potrebbe essere imminente.

Nel complesso, la crisi continua a essere segnata da combattimenti intensi e da un contesto diplomatico frammentato, in cui il perseguimento di negoziati di pace concreti resta gravato da divergenze geostrategiche tanto tra le parti in conflitto quanto tra gli attori internazionali coinvolti.

Il mandato di arresto emesso dalla Corte penale internazionale a marzo 2023 nei confronti del Presidente Putin rappresenta un elemento inedito all'interno di un quadro già complesso. Questa decisione segna la prima volta in cui il Capo di Stato di un Membro permanente del CDS viene ricercato per crimini di guerra. In un'ottica più ampia, il riposizionamento strategico dei principali attori coinvolti, compresi l'Occidente, l'Unione Europea, la Russia e, in parte, la Cina, indica chiaramente un cambiamento strutturale nell'equilibrio globale, aprendo la strada a nuove configurazioni nelle relazioni internazionali.

Per gli Stati occidentali, europei e non, il futuro sarà definito sempre più dalla contrapposizione tra democrazie e autocrazie, con un ri-orientamento verso queste ultime. D'altro canto, per la Russia, il nuovo ordine mondiale dovrebbe superare il modello "unipolare" di sviluppo globale imposto dal "*collective West*" a favore di un modello più equo e policentrico. Questo nuovo ordine dovrebbe ristabilire un "*international discourse*" basato sui principi universali del diritto internazionale, anziché sul "*rule-based order*" di matrice occidentale⁽¹⁾.

L'uso di toni retorici, mappe concettuali e un lessico politico mirato evidenziano la gravità di questo momento storico. Le dinamiche attuali, che in alcuni aspetti richiamano i giorni della Guerra Fredda, ma con nuovi o rafforzati attori (Cina, India, Africa, il *Global South*⁽²⁾), rimangono in gran parte indecifrabili, ma potrebbero avere conseguenze di portata epocale.

Nell'ambito del diritto internazionale, la repressione dei crimini connessi a questo conflitto ha già dato vita a tendenze e innovazioni rilevanti. L'attivismo giudiziario di alcuni Stati a tutela di valori fondamentali della comunità internazionale, basato su categorie logico-giuridiche relativamente nuove, e l'organizzazione a livello internazionale di funzioni di polizia giudiziaria sono altrettanto cruciali per ridefinire un futuro diritto internazionale. In questo nuovo contesto, i crimini internazionali saranno perseguiti da un sistema di giustizia penale più innovativo, efficiente,

(1) V. discorso del Ministro degli Affari Esteri della Federazione Russa, Sergej Viktorovič Lavrov, all'Assemblea Generale del 22 settembre 2022, disponibile *online*.

(2) Il *Finance Center for South-South Cooperation* dell'ONU conserva probabilmente la lista più autorevole e affidabile al mondo dei paesi del *Global South*. Alla data di inizio 2022, la lista include 78 paesi, tra cui Cina, Colombia e Cuba.

rapido e sicuro, supportato da forme avanzate e rafforzate di cooperazione internazionale giudiziaria.

Il conflitto in corso potrebbe pertanto portare a un significativo rafforzamento, sia in termini sostanziali che procedurali, della giustizia penale internazionale, rappresentando una paradossale e tragica applicazione del principio "*ex iniuria ius oritur*".

CAPITOLO I

**GENESI ED EVOLUZIONE
DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PENALE**

1. Il contesto giuridico internazionale

La nascita e l'evoluzione del diritto internazionale penale sono strettamente correlate alla costruzione e allo sviluppo di un sistema di giustizia penale internazionale. L'obiettivo principale di questa branca del diritto è quello di disciplinare e far valere la responsabilità penale individuale per la violazione di norme di importanza fondamentale per la comunità internazionale, i crimini internazionali, e di porre in capo agli Stati obblighi per la prevenzione e repressione di tali crimini.

Il diritto internazionale penale costituisce una branca di rilevanza cruciale del diritto internazionale, che trae origine da principi di giustizia universale, affermatasi con forza dopo la Seconda guerra mondiale e i processi di Norimberga⁽¹⁾.

La sua genesi ed evoluzione sono strettamente correlate alla costruzione e allo sviluppo di un sistema di giustizia penale internazionale, volto a disciplinare e a far valere la

(1) KRESS (2009).

responsabilità penale individuale per la violazione di norme di importanza fondamentale per la comunità internazionale, ossia i crimini internazionali, e di porre in capo agli Stati obblighi per la prevenzione e repressione di questi ultimi.

Uno dei pilastri su cui poggia tale area giuridica si declina infatti nel principio di giurisdizione universale, che consente a uno Stato di perseguire e processare individui per crimini internazionali, indipendentemente dalla loro nazionalità o dal luogo in cui è stato commesso il reato.

Questo postulato riflette l'impegno a prevenire l'impunità per gravi reati internazionali come il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra.

Concetti chiave come *ius cogens* (norme imperative) e la responsabilità individuale hanno plasmato il quadro giuridico internazionale, enfatizzando l'importanza della giustizia e della persecuzione dei responsabili.

Un altro fondamento essenziale è il principio di complementarità, stabilito mediante lo Statuto di Roma, che ha portato alla creazione della Corte penale internazionale ("CPI"). In base a questo principio, sono i tribunali nazionali ad avere il dovere primario di perseguire e processare gli autori di reati internazionali. La CPI, invece, interviene soltanto in situazioni in cui gli Stati non siano in grado o non siano disposti a farlo, garantendo così un sistema legale globale bilanciato.

1.1. *Principi guida del diritto internazionale penale*

I pilastri e i principi del diritto internazionale penale costituiscono elementi fondamentali per promuovere la giustizia a livello globale. Questi principi assicurano che gli individui responsabili di crimini internazionali

non sfuggano alle conseguenze delle loro azioni e che le vittime ricevano il riconoscimento e il risarcimento che meritano.

L'evoluzione del diritto internazionale penale continua a ridefinire i confini della giurisdizione globale e a enfatizzare l'importanza di un sistema legale internazionale equo e robusto⁽²⁾. Numerosi fondamenti ne orientano l'applicazione. Uno di essi è il principio di legalità, espresso dal brocardo latino "*nullum crimen, nulla poena sine lege*", che richiede che nessuno possa essere punito per un reato senza che questo non sia stato precedentemente definito dalla legge. Questa norma assicura la certezza del diritto e protegge gli individui dall'arbitrarietà governativa.

Un ulteriore presupposto cruciale è la responsabilità individuale, affermando che gli individui sono soggetti a responsabilità penale per i crimini internazionali commessi, indipendentemente dalla loro posizione ufficiale o status. Ciò contribuisce a prevenire l'impunità di leader politici e militari che potrebbero cercare di evitare le conseguenze delle loro azioni.

Il principio di proporzionalità riveste importanza centrale nella determinazione delle pene, poiché sancisce che le sanzioni devono essere adeguate alla gravità del reato commesso, evitando sia pene eccessive che pene insufficienti. Questo principio costituisce un cardine per garantire giustizia ed equità nei confronti degli imputati.

Infine, il principio di non retroattività stabilisce che nessuno può essere processato o condannato per un reato che non fosse considerato tale al momento in cui è stato commesso. In altre parole, questo fondamento protegge

(2) VASSALLI (1995).

gli individui da modifiche retroattive nella definizione dei reati, garantendo coerenza temporale nel sistema giuridico.

2. Sulla via della CPI: un viaggio di giustizia globale

L'istituzione della CPI segna un punto di svolta nell'evoluzione del diritto internazionale penale. Quest'organo autonomo esercita la propria giurisdizione sui gravi crimini di rilevanza internazionale, garantendo al contempo la piena aderenza ai principi di complementarità e indipendenza, per assicurare la collaborazione con i sistemi giuridici nazionali, senza soppiantarli.

Il diritto penale internazionale si concentra principalmente sui crimini internazionali, tradizionalmente individuati nel genocidio, nei crimini contro l'umanità, nei crimini di guerra e nei crimini contro la pace. Questi reati, caratterizzati dalla loro eccezionale gravità, coinvolgono un gran numero di vittime e autori, infliggendo danni a beni giuridici universali. Queste caratteristiche sono riflesse nel Preambolo dello Statuto della Corte penale internazionale, che riconosce la minaccia che questi crimini comportano per la pace, la sicurezza e il benessere mondiale. Gli Stati membri hanno quindi convenuto di stabilire la Corte penale internazionale con funzioni permanenti.

Ciascun crimine internazionale va oltre la punizione di singole azioni illegali, abbracciando una serie di condotte legate da un elemento di contesto. Questa modalità di incriminazione si differenzia dai reati comuni, poiché oltre agli atti individuali criminali, che possono variare da offese personali a violazioni patrimoniali, si richiede un elemento